



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA N.248/2026

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24510** del registro di
Segreteria

proposto da

G. F. F., nato a omissis (omissis) il omissis (cod. fisc.: omissis), residente in
omissis, via omissis , rappresentato e difeso, come da procura in atti,
dall'avv. Flavio Vincenzo Ponte (cod. fisc.: PNTFVV77D15F205E), p.e.c.:
avvflavioponte@pec.teamcare.it; fax n. 0984/398254, e dall'avv. Patrizia
Clausi (cod. fisc.: CLSPRZ85E61D086M), p.e.c.: patriziaclausi@pec.giuffre.it;
fax n. 0984/398254;

contro

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), posta
elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv.
Silvia Parisi (cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), posta elettronica certificata:
avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, come da procura generale *ad lites*
versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso

	Campanella, n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;	
	in riassunzione ex art. 199 c.g.c.	
	ai fini della decisione nel merito sulla legittimità, sussistenza, misura e	
	modalità del recupero dell'indebito pensionistico oggetto di causa, nonché	
	delle spese del grado d'appello, nei limiti della sentenza n. 175/2025 della	
	Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	visti gli altri atti e documenti di causa;	
	visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	uditi, nella pubblica udienza del 20 luglio 2026, l'avv. Patrizia Clausi, anche	
	per delega dell'avv. Flavio Vincenzo Ponte, per il ricorrente, e l'avv. Caterina	
	Battaglia, per l'INPS.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 5 marzo 2026, il signor G. F. F. ha	
	riassunto il giudizio pensionistico iscritto al n. 23194/2022, in ragione della	
	sentenza n. 175/2025 della Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello	
	di questa Corte che, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto	
	dall'odierno ricorrente, ha rimesso gli atti al primo giudice, in diversa	
	composizione, <i>“per il giudizio di merito in punto di recupero dell'indebito e per</i>	
	<i>la pronuncia sulle spese del grado di appello”</i> , ai sensi dell'art. 170, c. 4,	
	c.g.c..	
	1.1 Il signor G. F. F. aveva, infatti, proposto ricorso in riassunzione innanzi	
	a questa Corte territoriale, in ragione della sentenza n. 169/2022 del	
	Tribunale ordinario di Cosenza in funzione di Giudice del lavoro che ha	
	declinato la sua giurisdizione in favore del giudice contabile, rassegnando le	
	2	

	seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte dei Conti, in accoglimento	
	del presente ricorso in riassunzione, accogliere le seguenti conclusioni e, quindi	
	- previa la sospensione degli effetti della comunicazione INPS del 19/03/2021	
	e la sospensione delle trattenute disposte e attualmente in essere, in via	
	principale, dichiarare nulla/illegittima ovvero revocare ovvero annullare la	
	comunicazione con la quale è stata emanata la rideterminazione del	
	trattamento pensionistico e il contestuale recupero di somme già corrisposte	
	nel periodo 2010/2021, ovvero, in subordine, di applicare correttamente l'art.	
	72, 1. 388/2000 stante lo svolgimento di lavoro autonomo (cumulo nella	
	misura del 70%); - condannare l'INPS, in p.l.r.p.l., alla restituzione delle somme	
	recuperate illegittimamente, maggiorate degli interessi legali dalle trattenute	
	fino alla restituzione. Con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre IVA,	
	CPA e rimborso forf. da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.”.	
	1.2 Con ordinanza n. 29/2022, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Calabria ha rigettato l’istanza cautelare, per difetto del	
	<i>periculum in mora</i> , e, poi, con la sentenza n. 180 del 2022, ha accolto la	
	domanda proposta in via subordinata dal ricorrente, ritenendo “ <i>assorbite le</i>	
	<i>altre questioni</i> ”, condannando l’INPS al pagamento delle spese di lite.	
	1.3 Il signor G.ha proposto appello avverso la sentenza n. 180 del 2022. In	
	particolare, con il primo motivo, ha censurato la pronuncia impugnata per	
	avere erroneamente ritenuto applicabile l’art. 10 del d.lgs. n. 503 del 1992,	
	invece dell’art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973, senza tenere nella debita	
	considerazione la connotazione eminentemente risarcitoria del trattamento	
	pensionistico in godimento. Con il secondo motivo, ha ribadito l’applicabilità	
	dell’art. 52 della l. n. 88 del 1989, in luogo della disciplina generale dettata	
	3	

	dall'art. 2033 c.c.; applicabilità da cui conseguirebbe la irripetibilità delle	
	somme già corrisposte. Ha evidenziato che l'INPS aveva tutti i dati	
	concernenti la posizione dell'appellante e, pertanto, andavano anche	
	considerati il legittimo affidamento e la buona fede dello stesso e che, in ogni	
	caso, anche qualora si ritenesse applicabile la disciplina generale dettata	
	dall'art. 2033 c.c., il principio della ripetibilità dell'indebito andava	
	contemperato con la regola per cui le modalità di recupero devono essere non	
	eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali	
	da consentire la duratura percezione di un trattamento che assicuri	
	un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi avere riguardo alle connotazioni,	
	giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio, tenendo	
	conto della natura degli importi di volta in volta richiesti in restituzione, delle	
	cause dell'errore che ha portato alla corresponsione delle somme in	
	contestazione, del lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e	
	quella di emanazione del provvedimento di recupero, dell'entità delle somme	
	corrisposte in riferimento alle correlative finalità. Inoltre, la ripetizione non	
	poteva che avvenire al netto di quanto effettivamente percepito e non al lordo	
	delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, come, secondo	
	l'appellante, pretenderebbe l'INPS. Con il terzo motivo, l'appellante ha	
	denunciato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna	
	dell'Istituto alla restituzione di quanto recuperato; questione che non	
	avrebbe potuto ritenersi assorbita. Ha, quindi, rassegnato le seguenti	
	conclusioni: <i>“Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Centrale di</i>	
	<i>Appello adita, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare il</i>	
	<i>diritto del Dott. G. al godimento del trattamento pensionistico nella misura già</i>	
	4	

	<i>erogata dall'INPS nel periodo dal 25/10/2010 ad aprile 2021, con</i>	
	<i>conseguente condanna dell'INPS, in p.l.r.p.t., alla restituzione di quanto ad</i>	
	<i>oggi illegittimamente trattenuto, oltre interessi legali dalle singole trattenute</i>	
	<i>fino alla restituzione.”.</i>	
	1.4 Avverso la medesima sentenza, l'INPS ha proposto appello incidentale.	
	L'istituto, a contestazione dell'appello principale, ha ribadito che il	
	trattamento pensionistico goduto dall'appellante principale era	
	pacificamente erogato dalla Gestione pubblica, trattandosi di un medico del	
	Servizio Sanitario Nazionale, e, pertanto, non era assoggettato alla normativa	
	attinente alle pensioni AGO, come correttamente ritenuto dal Giudice di	
	primo grado. Del tutto inconferenti erano, quindi, i richiami, contenuti	
	nell'atto di appello, alla disciplina dell'indebito pensionistico per le pensioni	
	erogate dall'AGO (art. 52 della l. n. 88/1989, in particolare) e alla relativa	
	giurisprudenza, di merito e di legittimità, nonché all'art. 130 del d.P.R. n.	
	1092/1973, il cui disposto era stato ritenuto inconferente in primo grado,	
	con motivazione non efficacemente contrastata dalla controparte. Secondo	
	l'istituto previdenziale, sarebbe inconferente l'argomentazione secondo cui la	
	pensione in godimento dell'appellante ha una connotazione risarcitoria,	
	poiché ciò non sarebbe sufficiente ad escludere che il trattamento	
	previdenziale è da considerare una pensione di inabilità e che va sottoposto	
	alla relativa disciplina, anche con riguardo al cumulo. Ove, peraltro, la nota	
	INPS, riportata in atto di appello, nulla dice in punto di cumulabilità del	
	trattamento previdenziale con l'attività lavorativa, il cui svolgimento effettivo	
	era comunque onere di controparte segnalare all'ente, onde permettere la	
	corretta individuazione del rateo di pensione dovuto. Peraltro,	
	5	

	dall'applicazione del citato art. 10 del d.lgs. n. 503/1992, deriverebbe,	
	altrettanto pacificamente, l'obbligo del pensionato di comunicare all'ente la	
	percezione del reddito da lavoro, onde permettere di operare la corretta	
	trattenuta sulla pensione (commi 3, 4 e 4-bis del ripetuto art. 10). In	
	manca di adempimento di tale obbligo da parte del pensionato, non	
	sarebbe possibile invocare proficuamente l'affidamento in buona fede, che,	
	peraltro, stante l'inapplicabilità delle norme sull'indebito pensionistico in	
	AGO, sarebbe comunque irrilevante. Infine, l'Istituto previdenziale ha	
	evidenziato come l'obbligo di comunicazione non sarebbe escluso, nel caso	
	in cui il pensionato percepisca redditi anche dal medesimo ente che eroga la	
	pensione, anche considerato che lo stesso non percepisce solo redditi	
	dall'INPS, avendo anche un rapporto di lavoro in essere con l'azienda	
	sanitaria. Tanto premesso, l'istituto previdenziale ha proposto appello, in via	
	incidentale autonoma, deducendo, con un unico motivo, la <i>"Violazione</i>	
	<i>dell'art. 10 del d. lgs. n. 503/1992, nonché dell'art. 72, comma 2, l. n.</i>	
	<i>388/2000 – inquadramento dell'attività lavorativa svolta dal pensionato quale</i>	
	<i>lavoro autonomo – contraddittorietà con le risultanze in atti – mancata</i>	
	<i>valutazione di quanto dichiarato dal pensionato all'Agenzia delle Entrate".</i>	
	Infatti, Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda subordinata del	
	signor G., ritenendo che l'attività svolta dal pensionato in favore dell'ASP di	
	Cosenza fosse di natura autonoma e, di conseguenza, in applicazione del	
	disposto dell'art. 72, c. 2, aveva dichiarato la cumulabilità della pensione nei	
	limiti del 70% della parte eccedente il minimo. Secondo l'appellante	
	incidentale, tale conclusione risulta censurabile, non avendo, il primo	
	giudice, valutato quanto risultava in atti ed in particolare, che il signor G.	
	6	

	svolgeva attività lavorativa in favore dell'ASP di Cosenza, con l'incarico di	
	specialista ambulatoriale a rapporto convenzionale, soggetto a contribuzione	
	EMPAM sin dal 5 novembre 2010 e che, da verifiche presso l'Agenzia delle	
	Entrate, si era appreso che, negli anni dal 2011 al 2019, aveva dichiarato	
	redditi da lavoro dipendente. Pertanto, l'affermazione difensiva incentrata	
	sulla circostanza che l'attività di lavoro svolto fosse di tipo autonomo sarebbe	
	contraddetta e smentita dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal	
	ricorrente medesimo, da cui risulta inequivocabilmente la produzione di	
	redditi da lavoro dipendente o assimilati; mentre, qualora il reddito prodotto	
	fosse stato da lavoro autonomo, avrebbe dovuto essere riportato nel quadro	
	RE ovvero RG o RF della dichiarazione reddituale, a seconda del regime	
	contabile o fiscale. Ad ogni modo, secondo l'appellante incidentale, i medici	
	specialisti ambulatoriali, esercitando un'attività convenzionale in regime di	
	parasubordinazione, non potrebbero essere qualificati come lavoratori	
	autonomi. Pertanto, nell'applicare la norma in punto di cumulo della	
	pensione, i redditi in discorso dovevano essere qualificati come da lavoro	
	dipendente. L'istituto ha, quindi, concluso per il rigetto del gravame e per	
	l'accoglimento dell'appello incidentale.	
	1.5 Con la sentenza n. 175/2025, la Terza Sezione giurisdizionale centrale	
	d'appello ha accolto parzialmente l'appello principale, ha respinto l'appello	
	incidentale e ha rimesso gli atti al primo giudice, in diversa composizione,	
	<i>“per il giudizio di merito in punto di recupero dell'indebito e per la pronuncia</i>	
	<i>sulle spese del grado di appello”</i> . In particolare, la Sezione ha accolto il terzo	
	motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha evidenziato l'omessa	
	pronuncia in ordine alla domanda di condanna dell'istituto previdenziale alla	
	7	

	restituzione di quanto recuperato, trattandosi di questione che non avrebbe	
	potuto ritenersi assorbita. Secondo la richiamata decisione d'appello, infatti,	
	<i>“l'accoglimento, in prime cure, della domanda subordinata del ricorrente, con</i>	
	<i>il riconoscimento del diritto di cumulo del proprio trattamento pensionistico</i>	
	<i>“con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento”, invece che</i>	
	<i>nella misura del 50 per cento applicata dall'Istituto previdenziale, palesava la</i>	
	<i>necessità di una espressa valutazione della legittimità del recupero, così come</i>	
	<i>operato in concreto dall'INPS. Valutazione che è stata del tutto omessa.”,</i>	
	<i>sicché “Implicando, detta valutazione, l'esame di questioni di fatto attinenti</i>	
	<i>alla sussistenza dei presupposti e della misura del recupero, pure con riguardo</i>	
	<i>alla eccepita prescrizione, ai sensi dell'art. 170, c. 4, c.g.c., è necessario</i>	
	<i>rimettere gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio di</i>	
	<i>merito sul punto e la pronuncia sulle spese del grado di appello.”.</i>	
	1.6 Con il ricorso in riassunzione, il signor G., premessa la tempestività dello	
	stesso perché <i>“il termine per la riassunzione del giudizio previsto dall'art. 199</i>	
	<i>del Codice della giustizia contabile non è mai decorso.”</i> , non avendo la	
	segreteria della Corte dei conti trasmesso alle parti la sentenza d'appello,	
	unitamente alla comunicazione resa ai sensi dell'art. 42 c.g.c., ma solo	
	l'avviso del deposito della stessa avvenuto il 2 dicembre 2025, ha chiesto, in	
	ottemperanza alla decisione del giudice di appello, che questo GUP decida	
	<i>“nel merito sulla legittimità, sussistenza, misura e modalità del recupero</i>	
	<i>dell'indebito oggetto di causa, nonché sulle spese del grado di appello.”.</i> Al	
	riguardo, nel riproporre i medesimi motivi, <i>in parte qua</i> , del ricorso originario,	
	ha sottolineato la propria buona fede nel percepire le somme	
	successivamente ritenute indebite dall'istituto previdenziale, comprovata	
	8	

	dalla nota dell'INPS del 30 ottobre 2014 sulla quale si sarebbe fondato il	
	giusto convincimento della totale cumulabilità della pensione con reddito da	
	lavoro autonomo. Inoltre, secondo il signor G., <i>“l'INPS di Cosenza ha sempre</i>	
	<i>avuto a disposizione tutti i dati concernenti la posizione del ricorrente”</i> ,	
	considerato che quest'ultimo ha formulato il quesito dal quale è scaturita la	
	menzionata nota del 2014 dell'istituto previdenziale, che l'INPS gli ha	
	conferito, dal 10 marzo 2008 al 31 marzo 2013, l'incarico di Presidente della	
	commissione per l'invalidità civile e l'invalidità pensionabile ex legge n.	
	222/1984 (e lo ha, a tale titolo, registrato nella sua posizione anagrafica,	
	provvedendo alla corresponsione dei relativi emolumenti), che l'istituto	
	previdenziale era a conoscenza della esistenza di reddito da lavoro autonomo	
	e del versamento dei contributi all'EMPAM e che lo stesso aveva accesso alle	
	banche dati di Agenzia dell'Entrate e poteva verificare in ogni momento la	
	sua situazione reddituale. Pertanto, le somme già corrisposte non potevano	
	essere ripetute sia per la costante giurisprudenza in materia che in forza	
	dell'art. 52 della legge n. 88/1989. A ciò si aggiunga che, secondo il	
	ricorrente, l'art. 13, c. 2. della legge n. 412/1991 ha fissato in un anno il	
	termine per il recupero delle somme indebitamente erogate e <i>“Quindi l'azione</i>	
	<i>dell'INPS nel 2021, oltre ad essere in palese contrasto con il principio di</i>	
	<i>irripetibilità delle somme (corrisposte per errore ed incassate in buona fede), è</i>	
	<i>abbondantemente coperta da decadenza maturata nel corso degli anni</i>	
	<i>precedenti.”</i> e che <i>“è comunque doveroso rilevare in questa sede che, in</i>	
	<i>aggiunta alla evidente decadenza maturata, è altresì abbondantemente</i>	
	<i>maturata la prescrizione, che qui si eccepisce formalmente.”</i> .	
	2. Con memoria difensiva, depositata l'8 luglio 2026, si è costituito in giudizio	
	9	

	l'INPS ed ha chiesto, in via preliminare, di “dichiarare l'estinzione del giudizio	
	ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 393 cpc e/o di cui all'art. 111 c.g.c.; in	
	subordine, e nella denegata ipotesi di rigetto della predetta eccezione, ritenuta	
	l'attualità e la sussistenza del credito dell'Inps, rigettare la richiesta di	
	annullamento del provvedimento di indebito e dichiarare parte ricorrente	
	tenuta al versamento nei confronti dell'Inps dell'importo corrispondente al	
	cumulo della quota di pensione in godimento con i redditi da lavoro autonomo	
	nella misura del 70 per cento (ex art. 72, 2^ c. L. 388/2000) e nell'ammontare	
	che, eventualmente, sarà rideterminato dall'Istituto.”. L'istituto resistente ha,	
	in particolare, osservato che il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi	
	e per gli effetti di cui all'art. 393 c.p.c., etero integrato dall'art. 7, c. 2, c.g.c.,	
	ovvero, ai sensi dell'art. 111 c.g.c.. Infatti, la sentenza della Terza Sezione	
	giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti è stata depositata in	
	segreteria il 2 dicembre 2025. La segreteria ha comunicato la decisione	
	mediante p.e.c., inviata in pari data, secondo quanto previsto dall'art.16, c.	
	5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, applicabile ai sensi dell'art. 6	
	del codice della giustizia contabile. Ne deriva che, a differenza di quanto	
	affermato dal ricorrente, la sentenza d'appello è stata ritualmente	
	comunicata alle parti con il menzionato biglietto di cancelleria e che,	
	pertanto, da tale data è decorso il termine trimestrale per la riassunzione del	
	giudizio indicato dall'art. 199, c. 3, c.g.c.. Poiché il deposito del ricorso in	
	riassunzione è avvenuto il 5 marzo 2026 lo stesso deve ritenersi tardivo,	
	perché depositato oltre il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione	
	della sentenza (2 marzo 2026), con la conseguente estinzione del giudizio.	
	Nel merito ha affermato che la normativa applicabile al caso di specie, per	
	10	

	come definitivamente statuito, è l'art. 10 del d.lgs. n. 503/1992, come	
	modificato, avuto riguardo al cumulo con i redditi da lavoro autonomo,	
	dall'art. 72, c. 2, della legge n. 388/2000. Ne deriva che, riconosciuto in via	
	definitiva che l'attività lavorativa svolta dal signor G. in favore dell'ASP di	
	Cosenza è di natura autonoma, l'INPS è tenuto a rideterminare la quota parte	
	di redditi cumulabili con il trattamento pensionistico in godimento, posto che	
	restano dovute le somme derivanti dalla rimodulazione della percentuale di	
	cumulo. A ciò si aggiunga che la decisione di appello ha anche escluso	
	l'operatività della disciplina speciale di cui agli artt. 52 della legge n. 88/1989	
	e 13 della legge n. 412/1991, che si applicano alle sole pensioni a carico	
	dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei commercianti,	
	artigiani, coltivatori diretti e coloni, sicché, nella fattispecie in esame, opera	
	esclusivamente la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c.. Ne deriva che	
	la pretesa creditoria non si è prescritta, considerato il termine prescrizione	
	decennale relativo all'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e che, pertanto, le	
	somme percepite <i>sine titulo</i> dal 5 novembre 2010 al 30 aprile 2021, richieste	
	dall'INPS con diffida del 19 marzo 2021, devono essere restituite dal	
	ricorrente, ovviamente nella misura rideterminata in ragione della decisione	
	del giudice d'appello. Inoltre, il signor G. ha omesso di dichiarare, al	
	momento di inizio dell'attività lavorativa libero-professionale (5 novembre	
	2010), l'ammontare dei propri redditi ed in special modo quelli da lavoro	
	autonomo, così contravvenendo alla disposizione normativa di riferimento ed	
	alle comunicazioni che, sulla base di questa, l'istituto previdenziale dirama	
	annualmente ai pensionati che attendano ad attività lavorative. Pertanto,	
	secondo l'istituto resistente, è fin troppo evidente la condotta gravemente	
	11	

		omissiva del ricorrente che ha omesso di comunicare i propri dati reddituali.	
		È, infatti, noto che l’omessa o incompleta segnalazione da parte del	
		pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,	
		che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità	
		delle somme indebitamente percepite. Nel caso in esame, ciò che rileva, a	
		detta dell’INPS, è la condotta dolosa del ricorrente consistente nell’omessa	
		comunicazione del rapporto convenzionale in ragione del quale non avrebbe	
		potuto cumulare per intero il trattamento pensionistico.	
		3. Nell’<u>udienza pubblica</u> del 20 luglio 2026, l’avv. Patrizia Clausi, anche per	
		delega dell’avv. Flavio Vincenzo Ponte, per il ricorrente, e l’avv. Caterina	
		Battaglia, per l’INPS, hanno concluso come da verbale in udienza. La causa	
		è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in	
		udienza.	
		MOTIVI DELLA DECISIONE	
		4. Il ricorso in riassunzione è tardivo e, pertanto, il giudizio pensionistico in	
		esame, incardinato ai sensi dell’art. 170, c. 4, c.g.c., deve essere dichiarato	
		estinto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 c.g.c.. Risulta, infatti, <i>per tabulas</i>	
		che la sentenza della Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, emessa	
		ai sensi dell’art. 170, c. 4, c.g.c., è stata comunicata alle parti del giudizio	
		mediante p.e.c., inviata il 2 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 16, c. 5, del d.l.	
		n. 179/2012. Come è noto, tale disposizione prevede che “ <i>La notificazione o</i>	
		<i>comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con</i>	
		<i>contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato</i>	
		<i>dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli</i>	
		<i>strumenti di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”. L’art.</i>	
		12	

	20 bis del medesimo decreto-legge dispone, inoltre, che “Con decreto del	
	Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative	
	per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle	
	attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in	
	attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” (c.	
	1) e che “Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le	
	modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività	
	giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonché le regole e le	
	modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta	
	elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” (c.	
	2). È, altresì, noto che l’art. 6 c.g.c. prevede che “Gli atti processuali, i registri,	
	i provvedimenti del giudice e dei suoi ausiliari, del personale degli uffici	
	giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti	
	informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia	
	garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai	
	principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”, che “I decreti di	
	cui all’art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive	
	modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali,	
	disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri,	
	per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta	
	elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità	
	di autenticazione degli utenti e di accesso a fascicolo processuale informatico,	
	nonché le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei	
	provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e	
	13	

	<i>l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità</i>	
	<i>soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali” e che “Si</i>	
	<i>applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole</i>	
	<i>tecniche relative al processo civile telematico.”. In esecuzione delle superiori</i>	
	<i>disposizioni, l’art. 5, c. 3, del decreto del Presidente della Corte dei conti n.</i>	
	<i>126/2022 ha disposto che “La notificazione o comunicazione di atti contenenti</i>	
	<i>particolari categorie di dati di cui all’articolo 9 del GDPR è effettuata ai sensi</i>	
	<i>dell’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,</i>	
	<i>con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In tal caso, l’atto è</i>	
	<i>consultabile dal destinatario sul FOL, nell’area delle notifiche del fascicolo del</i>	
	<i>pertinente giudizio e presso gli uffici.”. La comunicazione della sentenza</i>	
	<i>d’appello da parte della segreteria è, pertanto, avvenuta correttamente ai</i>	
	<i>sensi delle disposizioni sopra richiamate, ove si consideri che la decisione</i>	
	<i>d’appello, al pari di quella di primo grado, è stata “oscurata” ai sensi dell’art.</i>	
	<i>52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, contenendo</i>	
	<i>dati sensibili del ricorrente. Pertanto, la comunicazione della Segreteria della</i>	
	<i>Sezione giurisdizionale centrale d’appello, ha correttamente rappresentato</i>	
	<i>alle parti che “La presente notificazione o comunicazione riguarda documenti</i>	
	<i>informatici contenenti dati personali appartenenti alle categorie particolari (c.d.</i>	
	<i>"dati sensibili") di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (concernente il</i>	
	<i>"regolamento generale sulla protezione dei dati"). Pertanto i documenti in</i>	
	<i>questione non sono allegati al presente messaggio di posta elettronica, ma</i>	
	<i>sono messi a disposizione del destinatario sul "fascicolo on line" (all'indirizzo</i>	
	<i>https://servizionline.corteconti.it) accessibile mediante autenticazione con il</i>	
	<i>Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), secondo quanto previsto dall'art.</i>	
	14	

	16, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) applicabile ai sensi	
	dell'art. 6 del codice della giustizia contabile.”. Ne deriva che l’eccezione	
	formulata dall’INPS coglie pienamente nel segno, ove si consideri che la	
	sentenza d’appello è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi dell’art.	
	199, c. 3, c.g.c.. La stessa è stata, infatti, comunicata nella forma prescritta	
	dall’ordinamento per la comunicazione dei documenti informatici contenenti	
	dati personali appartenenti alle categorie particolari (c.d. "dati sensibili") di	
	cui all'art. 9, del Regolamento UE 2016/679, (in particolare, c. 2, lett. f): “il	
	trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede	
	giudiziaria o ogniqualevolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni	
	giurisdizionali”) e che il ricorso in riassunzione è stato depositato	
	tardivamente presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 5 marzo	
	2026, decorso il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della	
	medesima (avvenuta il 2 dicembre 2025, con scadenza, quindi, al 2 marzo	
	2025), ex art. 199, c. 3, c.g.c.. Il presente giudizio di rinvio, instauratosi in	
	ragione della rimessione degli atti da parte del giudice d’appello per omessa	
	pronuncia da parte del primo giudice su di una questione di fatto, costituente	
	punto dirimente della controversia, deve, pertanto dichiararsi estinto, ai	
	sensi dell’art. 111 c.g.c.. Infatti, tale disposizione, che si applica anche ai	
	giudizi pensionistici ai sensi dell’art. 7, c. 1, c.g.c., prevede, tra l’altro, che	
	“Oltre che nei casi previsti dall’art. 110, e salvo diverse disposizioni di legge,	
	il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la	
	citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano	
	provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che	
	15	

	dalla legge sia autorizzato a fissarlo.” (c. 1) e che “L’estinzione opera di diritto	
	ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.” (c. 4). Al riguardo, mette conto	
	precisare che il c. 6 della medesima disposizione prevede che “L’estinzione	
	rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel	
	corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.”. Appare,	
	pertanto, evidente che l’estinzione del giudizio di merito, tardivamente	
	riassunto, opera solo con riguardo all’oggetto del giudizio di rinvio e cioè con	
	riguardo al “giudizio di merito in punto di recupero dell’indebito e per la	
	pronuncia sulle spese del grado di appello”, derivante dalla sentenza n.	
	175/2025 della Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte	
	dei conti, posto che sul riconoscimento del diritto del ricorrente al cumulo	
	del proprio trattamento pensionistico “con i redditi da lavoro autonomo nella	
	misura del 70 per cento”, invece che nella misura del 50 per cento applicata	
	dall’istituto previdenziale, si è formato il giudicato in forza della menzionata	
	decisione d’appello.	
	5. Le spese di lite vengono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c..	
	6. Questo GUP dispone, infine, che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.	
	196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della segreteria della	
	Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente	
	siano oscurate, in caso di riproduzione del presente provvedimento in	
	qualsiasi forma, e che, a tale fine, la segreteria della Sezione giurisdizionale	
	applicherà la disposizione di cui all’art. 52, terzo comma, del d.lgs. n.	
	196/2003.	
	P.Q.M.	
	il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Corte dei	
	16	

	conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente	
	pronunciando dichiara estinto il presente giudizio nei termini di cui in	
	motivazione. Compensa le spese di lite. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del	
	d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della	
	segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati	
	identificativi del ricorrente siano oscurati, in caso di riproduzione del	
	presente provvedimento in qualsiasi forma.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 20 luglio 2026.	
	Il Giudice unico delle pensioni	
	Gianpiero D'Alia	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 21/7/2026	
	Il responsabile della Segreteria pensioni	
	Dott.ssa Francesca Deni	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	In esecuzione del sopra riportato decreto, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.	
	196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi delle parti private.	
	Catanzaro, (data della firma digitale).	
	Il responsabile della Segreteria pensioni	
	Dott.ssa Francesca Deni	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	17	

[illegible]